

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 075/CSA– RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015)

La società A.S.D. Real Matera C5, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pubblicata sul Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015, che, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 - Serie A2, Real Matera/Futsal Bisceglie, del 5.12.2015, ha inflitto alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-6.

Questa la motivazione della decisione del Giudice Sportivo: la gara “è stata sospesa al minuto 17,43 del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuto alla forte condensa ed umidità accumulata nel terreno stesso che rendeva problematico l'equilibrio degli arbitri e degli atleti, con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica. Riferisce l'arbitro che i dirigenti della società ospitante si sono adoperati con ogni mezzo per eliminare l'inconveniente di anzi citato, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili». Pertanto, «in virtù dell'art. 17 comma 1 C.G.S., e del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la società è stata ritenuta oggettivamente responsabile della mancata conclusione dell'incontro, con conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6”.

La Società reclamante lamenta che la sospensione della gara è avvenuta in maniera precipitosa e ingiustificata da parte dell'arbitro. Deduce, la società ricorrente, che l'incontro era iniziato regolarmente, ma che a causa di una pallonata sotto la volta della tenso-struttura alcune gocce d'acqua cadevano sul lato della porta difesa dal Bisceglie, sollecitando l'intervento di personale addetto all'asciugatura del terreno di gioco. Questa situazione, prosegue la reclamante, si ripeteva anche in seguito, ma il tempo per l'asciugatura è stato insufficiente: 2'47” , anziché, come sarebbe stato opportuno, 5’.

Evidenzia, ancora, la ricorrente, l'impegno profuso ai fini del ripristino delle condizioni ottimali per il prosieguo dell'incontro, anche dopo l'incidente occorso ad un calciatore del Bisceglie (scivolato sul terreno umido e trasportato in ospedale).

A riprova di ciò, afferma la società, la gara che si è disputata dopo (relativa al campionato di Serie C1), si è svolta regolarmente, senza alcun problema.

Per queste ragioni la società ricorrente chiede che, in riforma della impugnata delibera del Giudice Sportivo, sia disposta la ripetizione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Le circostanze riferite nel referto del direttore di gara e nel relativo supplemento, confermate dal commissario di campo, fanno emergere, con assoluta chiarezza, l'esistenza di condensa

all'interno del rettangolo di giuoco. Ciò ha seriamente compromesso il regolare svolgimento della gara, provocando anche rovinose cadute di alcuni atleti (uno dei quali trasportato anche all'ospedale).

Con Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2015/2016, la Divisione Calcio a 5 ha fornito le direttive in ordine allo svolgimento dei vari campionati in seno alla Divisione stessa. Con riferimento al campionato di Serie A2, alla lett. B (adempimenti economico finanziari ed organizzativi), del paragrafo A/2 (Campionato Nazionale Serie A2) si chiarisce che *“Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A2 [...] non saranno accettate le iscrizioni di Società che: non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.31 del Regolamento della L.N.D. dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C.paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 560 del 17.03.2015;*

Tale regolamento specifica, all'art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2 [...], il campo di giuoco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L'aereazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare.

Nel caso in esame, invece, emerge dalle chiare risultanze documentali acquisite al giudizio e, segnatamente, dal referto del direttore di gara e dal rapporto del commissario di campo, come i problemi di condensa verificatisi nel corso della gara non sono stati utilmente risolti, né adeguatamente prevenuti, a tal punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l'incolumità e l'integrità fisica degli atleti e degli arbitri, anche alla luce dell'incidente che ha costretto, come detto, un calciatore a richiedere le cure ospedaliere, a sospendere la gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco.

Peraltro, occorre anche evidenziare che il problema della condensa, anche se di lieve entità (qualche piccola goccia), come da referto arbitrale, risultava già presente durante il preliminare controllo del terreno di gioco da parte dell'arbitro stesso (nell'occasione, la dirigenza della squadra ospitante è stata messa a conoscenza del problema ed è stata effettuata una immediata asciugatura delle gocce). Tuttavia, per tutta la durata della gara il problema è rimasto evidente, con continue interruzioni del giuoco per dar modo agli operatori di intervenire.

Se ne deve concludere che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa, in particolare, mancando un impianto di aereazione nella tensostruttura.

Ciò che rileva, ai fini della decisione del presente giudizio, è l'effettivo verificarsi del fenomeno da una parte (con le gravi conseguenze di cui sopra) e la prova della insufficienza e/o mancanza dei meccanismi predisposti per evitare l'insorgenza del fenomeno.

Irrilevante, invece, che, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, il fenomeno di cui trattasi non si sarebbe mai verificato in precedenza e che la partita successiva, relativa al Campionato di Serie C1, si sia svolta senza alcun problema di condensa. Del resto, come noto, l'intensità del problema della condensa nelle strutture tensostatiche o assimilabili è a volte proporzionale al numero di persone nella stessa presenti: pertanto, muovendo dal presupposto che una partita di Serie C1 abbia un numero di spettatori inferiori ad una di Serie A2, è del tutto possibile, ma, nel contempo, qui inconferente, che la partita successiva non sia stata interessata dal fenomeno di cui trattasi.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Matera C5 di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ PRO SESTO

DEL 19.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 1.000,00 alla società S.S.D. Pro Sesto.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Olginatese/Pro Sesto disputato il 19.12.2015, sostenitori della società Pro Sesto, in numero di 50/60, rivolgevano, urlando, per l'intera durata del secondo tempo espressioni ingiuriose e intimidatorie all'indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra ospitata.

Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Pro Sesto ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto dell'8.1.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.1.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

3. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIANO ROBERTO SEGUITO GARA CATANZARO/FOGGIA DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)

Il Foggia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff n. 115 del 26.1.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Foggia Calcio/Catanzaro Calcio del 24.1.2016, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Floriano Roberto "per atto di violenza verso un avversario con il gioco in svolgimento in altra parte del campo".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata o, in subordine, la conversione della sanzione residua inflitta in ammenda ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dal Floriano non doveva essere considerata violenta in quanto riconducibile ad una normale azione di gioco, non provocando il contatto con il calciatore avversario danno allo stesso. Inoltre ha sostenuto che vi sarebbe tra il rapporto arbitrale e la decisione del Giudice Sportivo una discrasia avendo quest'ultimo qualificato come violento un comportamento non così definito dal Direttore di gara. Infine la ricorrente ha rilevato l'esistenza di una sproporzione della sanzione irrogata al Floriano rispetto a quella analoga comminata al calciatore Bernardi della squadra avversaria per un fatto ritenuto più grave.

Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Floriano è congrua rispetto alle previsioni codicistiche.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l. di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21, A.S. CISCO ROMA S.R.L./OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 406 del 21.1.2015)

Con reclamo del 27.1.2016 la A.S.D. Olympus Olgiata 20.12 S.C. proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 406 del 21.1.2016 con il quale era stata comminata al calciatore Federico Atzori la sanzione della squalifica per quattro giornate in relazione alla gara del 17.01.2016 contro la Cisco Roma. Si sosteneva nel reclamo che il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, nonché la circostanza di aver preso a calci una porta dell’impianto e di aver rivolto frasi offensive all’arbitro tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di quest’ultimo, erano in larga misura frutto di una costante provocazione subita dall’atleta.

In particolare la decisione di espellere un compagno di squadra era stata vissuta, nel clima di forte attacco subito dai tifosi avversari, come una vera ingiustizia che aveva determinato una reazione forse eccessiva ma in qualche modo giustificata dalle circostanze. Analogamente l’atteggiamento verso l’arbitro era stato inteso in modo minaccioso mentre era palesemente frutto di una forte spinta emotiva. Da qui la richiesta di riduzione della sanzione ritenuta eccessiva.

Il ricorso appare infondato e non merita accoglimento.

In realtà il referto arbitrale, assunto correttamente dal Giudice di prime cure quale prova del comportamento oggettivamente grave dell’atleta, risulta chiarissimo sul punto, mentre le generiche affermazioni contenute nel reclamo si limitano ad una interpretazione in chiave emotiva di fatti che nella realtà non vengono negati.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olympus Olgiata 20.12 S.C. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. CAROLINA PAOLO INFLITTA SEGUITO GARA ELEONORA FOLGORE/SALENTO WOMEN SOCCER DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 49 del 27.1.2016)

La A.S.D. Salento Women Soccer ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 27.1.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Salento Women Soccer e Eleonora Folgore del 24.1.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Paolo Carolina “per aver colpito con un calcio una calciatrice avversaria. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 2 giornate ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dalla Paolo non doveva essere considerata violenta bensì gravemente antisportiva, trattandosi di “un lieve calcio del tutto involontario e connesso alla naturale dinamica del movimento finalizzato a recuperare la stazione eretta”. Secondo la ricorrente il comportamento della calciatrice difetterebbe sotto il profilo soggettivo della manifestazione di intenzionalità violenta e sotto quello oggettivo non vi sarebbe l’idoneità lesiva della condotta.

Il ricorso va rigettato in quanto, come puntualmente riportato nel referto arbitrale, la condotta della calciatrice Paolo si è configurata come violenta con la conseguenza della sanzione irrogata dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI VUOLO EMANUELE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, TORRECUSO CALCIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016)

La A.S.D. Città di Gragnano preannunziava reclamo avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calciatore DiV uolo Emanuele Pio a seguito della gara del Campionato Nazionale Juniores, Torrecuso Calcio/Città di Gragnano del 16.1.2016 di cui alla delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016).

Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso.

Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente Codice di Giustizia Sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Di Gragnano di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DEL SIG. FOSCHI RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/CESENA DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la A.C. Cesena S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al Dirigente Sig. Foschi Rino, seguito gara Brescia/Cesena del 17.1.2016, la sanzione della *“inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 30.4.2016”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: a) l’inidoneità della condotta posta in essere dal Sig. Rino Foschi a determinare il quantum sanzionatorio irrogato, atteso, comunque, che le espressioni refertate, seppure aspre, devono essere considerate irrispettose e/o irriguardose ma non di contenuto ingiurioso; b) quanto accaduto era da ricondursi allo stato d’ira e frustrazione del Foschi in considerazione di una concessione e realizzazione di un dubbio calcio di rigore in favore del Brescia; c) la eccessiva afflittività della sanzione dovuta al mancato riconoscimento della unicità del comportamento.

Ha, quindi, concluso, richiamando la giurisprudenza di settore, chiedendo la riduzione della inibizione nella misura di giustizia e/o eventualmente contenendola nei limiti del presofferto.

Alla seduta del 5.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva questa Corte che il grave comportamento tenuto dal Sig. Foschi Rino si è sviluppato in una duplice fase: a) l’irregolare ingresso in campo, a fine gara, non risultando inserito in distinta;

rivolgendo all'Arbitro le gravi affermazioni puntualmente refertate oltre che illustrate nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale; b) l'atteggiamento intimidatorio e minaccioso del Foschi che tentava di avvicinarsi all'Arbitro, puntualmente bloccato per le braccia da altri componenti della sua Società; fatto, questo, che impediva all'Arbitro di raggiungere il suo spogliatoio poiché bloccava il corridoio di accesso, tanto che il medesimo era costretto a restare nel sottopasso per circa tre minuti.

E', pertanto, evidente la straordinaria gravità della complessiva condotta ascritta all'appellante e il disvalore connesso. Ineccepibile si rivela il trattamento sanzionatorio adeguatamente applicato dal primo Giudice

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Foschi Rino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE MILANO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016, ha inflitto le sanzioni della ammenda di € 5.000,00 e della squalifica per 1 giornata effettive di gara al signor Mancini Roberto allenatore della società F.C. Internazionale Milano.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Milan/Internazionale Milano disputato il 31.1.2016, al 6° del secondo tempo, il Mancini rivolgeva agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; per avere inoltre, all'atto del consequenziale allontanamento, rivolto un epiteto ingiurioso al Quarto Ufficiale e per avere quindi indirizzato agli spettatori un gesto insultante; infrazioni rilevate anche dalla Procura Federale.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 1.2.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.2.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

9. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA BRESCIA/LIVORNO DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016)

Con reclamo ritualmente proposto dal Brescia Calcio S.p.A. ha impugnato, ex art. 36 bis C.G.S., la decisione (Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Martinelli Alessandro, seguito gara Brescia/Livorno del 30.1.2016, la squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, al 14° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa".

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dei fatti eccependo, per contro, che l'Arbitro aveva, evidentemente, interpretato/equivocato quanto esclamato dal Martinelli ritenendola fosse stata a lui rivolta.

Eccepiva, altresì, che la sanzionata esternazione poteva, al più, essere considerata violazione dei principi di correttezza e probità ma non di contenuto ingiurioso e/o irrispettoso.

Ha, pertanto, concluso chiedendo, in principalità, la riduzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara; in subordine, la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara oltre ad una ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

In via istruttoria, ha formulato istanza, ex art. 34, comma 5, C.G.S. affinché la Corte adita richiedesse agli Ufficiali di gara un supplemento di referto.

Alla seduta del 5.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Osserva, nel merito, questa Corte che la frase, inequivocabilmente rivolta all'Arbitro dal calciatore Martinelli, appare di contenuto gravemente ingiurioso e offensivo, con conseguente sanzione ex art. 19, n° 4, lett. a), C.G.S., pari ad una squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Osserva, infine, che l'istanza istruttoria di richiesta di un supplemento di referto è del tutto inaccoglibile stante il puntuale ed inequivoco contenuto del referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL VENEZIA F.C. SRL SSD CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

- **AMMENDA DI € 3.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE SAN PAOLO/ VENEZIA F.C. DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La società Venezia F.C. ha proposto ricorso d'urgenza avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato con Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016 con il quale le era stata comminata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l'ammenda di € 3.000,00 in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara Luparense San Paolo/Venezia del 31.1.2016. Le ragioni della sanzione sono state così indicate nel provvedimento oggetto del reclamo: *“per avere, al termine della gara, persona non identificata e non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, fatto ingresso sul terreno di gioco, impossessandosi indebitamente del tabellone luminoso, e . spintonato energicamente un A.A. ponendogli un braccio all'altezza del petto, con vigoria tale da farlo indietreggiare di circa un metro e mezzo. Il medesimo si nascondeva all'interno degli spogliatoi al fine di eludere il rispettivo riconoscimento. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva gravità della condotta in palese violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S. e dell'art 5 del Codice di Comportamento del CONI, nonché in considerazione della recidiva reiterata anche specifica per i fatti di cui ai CC.UU. nn. 34, 50, 56 e 86. (RA - RAA)”*.

A sostegno del proprio ricorso, la società Venezia ha contestato la ricostruzione dell'accaduto presupposta dal Giudice Sportivo sulla scorta degli atti ufficiali di gara e, soprattutto, la eccessiva afflittività della sanzione della disputa della gara successiva a porte chiuse; i fatti ricondotti al Venezia, infatti, non sarebbero stati idonei a minacciare l'ordine pubblico o il regolare svolgimento della gara. Peraltro in precedenti casi di natura analoga, la giustizia sportiva avrebbe sempre comminato sanzioni più miti. Inoltre la recidiva contestata al Venezia sarebbe illogica dal momento che, delle quattro sanzioni emesse a carico della reclamante per precedenti accadimenti, solo una si riferirebbe a condotte poste in essere da propri tesserati e tutte riguarderebbero comunque fatti di particolare tenuità.

La reclamante ha quindi concluso per l'annullamento della sanzione o, in subordine, per l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

A giudizio della Corte il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

In effetti, la sanzione disposta dal giudice sportivo appare eccessivamente gravosa dal momento che non pare tenere in debito conto che l'episodio in questione, pur meritevole di sanzione adeguata, riguarda la condotta ascrivibile ad un solo soggetto, riferibile senza dubbio alla società Venezia, ma non idoneo ad integrare attentato all'ordine pubblico ed alla sicurezza della manifestazione sportiva. D'altra parte, l'art. 18.1 C.G.S. stabilisce che *“le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”*. In sostanza, la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse deve essere presa in considerazione, secondo un ordine crescente di intensità, quando le sanzioni più lievi previste nelle lettere a), b) e c) non si rivelino adeguate alla fattispecie. Nel caso di specie, pur in presenza di precedenti che giustificherebbero l'applicazione della recidiva, risulta che per i fatti in precedenza contestati siano state comminate alla società le sanzioni della ammonizione e della ammenda ma mai quella stabilita dalla lettera c) (ammenda con diffida). Tenuto conto, quindi, che il fatto contestato, peraltro avvenuto in campo avverso rispetto al Venezia, appare oggettivamente inidoneo a ledere i valori e gli interessi che la sanzione della disputa della gara a porte chiuse è tesa a garantire e tutelare - ossia la sicurezza della manifestazione sportiva e, in termini generali, la sicurezza e l'ordine pubblico - la Corte ritiene che l'episodio in questione, possa essere sanzionato, in coerenza con i principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, con l'ammenda di € 3.000,00 con diffida pur tenendo conto della recidiva contestata.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 36bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. SSD di Mestra (Venezia) ridetermina le sanzioni inflitte alla sola ammenda di € 3.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 25 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio